



COMUNE DI PEROSA CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

CONSIGLIO COMUNALE DEL : 21/03/2019
DELIBERAZIONE N. : 2

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI)

L'anno **2019**, il giorno **ventuno**, del mese di **marzo**, alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione, convocato nelle forme di legge, ed alla cui adunanza sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BORGIA Michele	Sindaco	X	
DETRAGIACHE Flavio	Vice Sindaco	X	
VACCARI Massimo Luigi Giuseppe	Consigliere	X	
BIANCO Elia	Consigliere	X	
VOTA Daniele	Consigliere		X
PAOLA Kevin	Consigliere	X	
PERNO Nelso	Consigliere	X	
AGNESIO Sergio	Consigliere		X
RIGONI Daniele	Consigliere	X	
PRESTIA Gregorio	Consigliere	X	
ELIA Roberto	Consigliere	X	
Totale		9	2

Con l'intervento del Segretario BOSICA Dr. Carlo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BORGIA Michele in qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Segretario Comunale BOSICA Dr. Carlo.

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 21/03/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI)

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:

◆	Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000);
◆	Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000);

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Michele BORGIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Enrica PIGNOCCHINO

Il Segretario Comunale
F.to BOSICA Dr. Carlo

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.6 del 05/09/2014 “Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale (IUC) – approvazione”, in esecuzione dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad una integrazione del regolamento TARI con modifiche rese necessarie all'art.14 rubricato “Utenze domestiche – Numero di occupanti” con l'inserimento al termine del comma 6 lett. a) Domestiche residenti delle seguenti disposizioni regolamentari:

- Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti è stabilito pari a DUE.

- Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti è stabilito pari a DUE. ;

ed all'art.15 rubricato “Obbligazione Tributaria” con l'inserimento del comma 5 che così recita testualmente: “In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento, ai fini accertativi, verrà valutata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale al netto delle aree scoperte: per tale ragione, il contribuente dovrà verificare se la superficie a suo tempo dichiarata sia inferiore all'80% di quella risultante in catasto, nel qual caso dovrà verificare con esattezza la superficie calpestabile e, se del caso, comunicare la nuova superficie corretta”;

Visto il nuovo testo del Regolamento comunale, con le integrazioni sopra illustrate predisposto dal Servizio Tributi e Tecnico, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato:

Presenti e votanti:9;

Favorevoli:9;

DELIBERA

1. **di approvare** le integrazioni illustrate e, quindi, il nuovo testo del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta TARI, composto da n.33 articoli, come da allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **di prendere** atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019;

3. **di delegare** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Inoltre, con successiva votazione resa in forma palese avente unanime esito favorevole, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Alle ore 18.20 entra in aula il Consigliere Comunale VOTA Daniele, PRESENTI 10;

Copia

CONSIGLIO COMUNALE DEL: 21/03/2019
DELIBERAZIONE N. : 2

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to BORGIA Michele

Il Segretario Comunale
F.to BOSICA Dr. Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/03/2019

Come prescritto dall'art. 124, 1^a comma, del D.Lgs. 18.08.200 n.267.

Perosa Canavese, lì 28/03/2019

Il Responsabile delle pubblicazioni
F.to BOSICA Dr. Carlo

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Perosa C.se, lì 28/03/2019

Il Segretario Comunale
BOSICA Dr. Carlo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 07/04/2019

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4^a comma, D.L.gs. 18.08.2000 n.267)
Per scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3^a comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to BOSICA Dr. Carlo

COMUNE DI PEROSA C.SE

Provincia di Torino

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA

TASSA RIFIUTI (TA.RI.)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Istituzione della TARI	Pag. 3
Art. 3 – Presupposto e soggetto attivo	Pag. 3
Art. 4 – Soggetti passivi e responsabili dell’ obbligazione tributaria	Pag. 4
Art. 5 – Componenti del tributo	Pag. 4
Art. 6 – Servizio di igiene urbana	Pag. 5
Art. 7 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 5
Art. 8 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 6
Art. 9 – Rifiuti speciali non assimilati	Pag. 7
Art. 10 – Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili	Pag. 7
Art. 11 – Costo di gestione – Determinazione della tariffa	Pag. 8
Art. 12 – Determinazione della superficie tassabile	Pag. 8
Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 9
Art. 14 – Utenze domestiche - numero di occupanti	Pag. 10
Art. 15 – Obbligazione tributaria	Pag. 11
Art. 16 – Riduzioni e agevolazioni tariffe utenze domestiche	Pag. 12
Art. 17 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio	Pag. 12
Art. 18 – Tributo giornaliero	Pag. 13
Art. 19 – Tributo provinciale	Pag. 13
Art. 20 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	Pag. 14
Art. 21 – Riscossione della TARI	Pag. 16
Art. 22 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	Pag. 18
Art. 23 – Sgravi o Rimborsi	Pag. 18
Art. 24 – Importi minimi	Pag. 18
Art. 25 – Mezzi di controllo	Pag. 18
Art. 26 - Sanzioni	Pag. 19
Art. 27 – Accertamento con adesione	Pag. 20
Art. 28 - Contenzioso	Pag. 20
Art. 29 – Funzionario responsabile	Pag. 20
Art. 30 – Trattamento dei dati personali	Pag. 20
Art. 31 – Norma di rinvio	Pag. 20
Art. 32 – Norme abrogate	Pag. 21
Art. 33 – Efficacia del Regolamento	Pag. 21

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 27-12-2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2
ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui Rifiuti, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3
PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, identificati dal successivo art. 6, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

2. Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi che derivano da attività agricole, agroindustriali, artigianali, commerciali, ecc., individuati per qualità e quantità come puntualmente disciplinato dall'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 20 o i componenti del nucleo familiare;
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

Art. 5

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. La TARI si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre al tributo provinciale. La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.); la parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

Art. 6
SERVIZIO DI IGIENE URBANA

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, il tributo può essere ridotto.
5. Resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33- bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il conto relativo alla gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete - acqua, energia elettrica, gas e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Si ritengono idonei all'uso i locali di deposito, box e simili anche privi di utenze suscettibili di produrre rifiuti.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, le cui superfici insistono interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono inoltre esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in ovvie condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- locali privi di tutte le utenze di rete (gas, acqua, energia elettrica), salvo quanto disposto dall'art. 6 comma 2;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno degli stabilimenti industriali;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte

che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);

- le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili.

Art. 9

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali (pericolosi o non pericolosi) non assimilati agli urbani secondo le disposizioni vigenti a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Nel caso in cui risulti difficile determinare le porzioni di superficie sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, essendo la lavorazione produttiva di rifiuti speciali effettuata all'interno del locale o dell'area utilizzata, essa viene forfettariamente determinata nella misura del 50%.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 20 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 10

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate possono essere smaltiti tramite immissione in appositi cassonetti posti in opera all'indirizzo di coloro che presentano regolare richiesta scritta

all' Ufficio Tecnico e all' Ufficio Tributi del Comune di Perosa C.se; tale richiesta resterà valida fino a disdetta formale del richiedente e non deve essere rinnovata annualmente.

Art. 11

COSTO DI GESTIONE – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indicherà gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Con il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo il Comune stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici calpestabili dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) già dichiarate o accertate ai fini della Tares.

2. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, è possibile fare riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce sulla base della effettiva destinazione d'uso dei singoli locali o aree.
5. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

7. Nessuna riduzione tariffaria compete per l'eventuale sospensione temporanea della licenza o autorizzazione delle attività commerciali a carattere annuale, per propria volontà.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni del D.P.R. 158/1999.
9. La quota variabile della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni del D.P.R. 158/1999 così come eventualmente rideterminati da apposita delibera di Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

Art. 14

UTENZE DOMESTICHE - NUMERO DI OCCUPANTI

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica, ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - a) gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge.
5. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

6. Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in :

a) **Domestiche residenti:**

- Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche dei residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti dal foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui all' articolo 20.
- Per unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia e al pagamento con vincolo di solidarietà.
- Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
- Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti è stabilito pari ad DUE.
- Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti è stabilito pari a DUE.

b) **Domestiche non residenti:**

- Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale.
- Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale il numero degli occupanti è stabilito pari a DUE.

Art. 15

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al

giorno di cessazione dell'utenza, purchè opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'ufficio della conduzione e occupazione dei locali e delle aree scoperte soggette al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento, ai fini accertativi, verrà valutata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale al netto delle aree scoperte: per tale ragione, il contribuente dovrà verificare se la superficie a suo tempo dichiarata sia inferiore all'80% di quella risultante in catasto, nel qual caso dovrà verificare con esattezza la superficie calpestabile e, se del caso, comunicare la nuova superficie corretta.

Art. 16

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento ai sensi dell'art. 1 commi 658 e 659 della Legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di stabilità 2014) e smi, la TARI, per la sola parte variabile è ridotta nel modo seguente:
 - utenze domestiche appartenenti ad un'area significativa omogenea o assimilabili in quanto insediamenti isolati che provvedono allo smaltimento dell'organico autonomamente senza ricorrere al servizio svolto dal Comune: il tributo è ridotto in misura del 15%.
 - immobili appartenenti alle categorie catastale "C2" (magazzini e locali di deposito); "C6" (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse); "C7" (tettoie chiuse o aperte) tenuti a disposizione per uso limitato e discontinuo ammesso che non costituiscano pertinenza all'abitazione principale : il tributo è ridotto in misura del 95%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1. del presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 20.

Art. 17

MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al servizio gestore rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di gravi irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda entro un termine superiore a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di

diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio regolare.

2. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone e/o all'ambiente.

Art. 18 **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o di uso pubblico ovvero aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo TARI giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. .
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 19 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale - provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 20
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Trbuti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
4. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
5. La denuncia deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all' Ufficio Tributi competente, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
7. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli

eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

8. La denuncia deve essere presentata all'Ufficio Tributi, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dall'Ufficio Tributi. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
9. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
10. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

-PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto intestatario della scheda anagrafica ;
- b) il Codice Fiscale;
- c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- h) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 183 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

-PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
- m) l'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarate dal subATO, ai sensi del Regolamento di gestione, assimilati ai rifiuti urbani.

11. L'Ufficio Tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art.21

RISCOSSIONE DELLA TARI

- 1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.

2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione della tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in DUE rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio di pagamento da parte del Comune. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. In caso di bollettazione successiva al 16/6 la scadenza per il pagamento in unica soluzione coinciderà con la scadenza della prima rata.
6. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, l'Ufficio Tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
7. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
8. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, l'Ufficio tributi procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
9. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29/9/1973 N. 602, in quanto compatibili.

Art. 22

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Fino all'avvio della procedura di riscossione coattiva possono essere concesse dilazioni di pagamento previa valutazione dello stato di difficoltà economica.
2. Per importi superiori ad € 5.000,00 la dilazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un' autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara sotto la propria personale responsabilità lo stato di temporanea impossibilità a versare il tributo.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l' intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un' unica soluzione;
 - c) l' importo non può più essere rateizzato.

Art. 23

SGRAVI O RIMBORSI

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

Art. 24

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art.19 , è inferiore ad € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo li limite di cui al comma 1.

Art. 25

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente,

richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod.civ. fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamento ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 26 SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi 39 – 44 - D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: dal euro 100,00 ad euro 500,00.
3. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 27
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, si applica al tributo TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 28
CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

Art. 29
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 30
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 31
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché del vigente regolamento comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti stati e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa straordinaria.

Art. 32
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 33
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1 gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23/12/2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28/12/2001 n. 448.